

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:

44i

del:

2016-04-20

autore:

Stefan Sandrini

Circolare

A tutti gli Enti pubblici

Comunicazioni all'autorità finanziaria - Termine: 30.04.2016

Vi ricordiamo che per gli Enti pubblici esiste l'obbligo di effettuare una serie di comunicazioni all'Amministrazione finanziaria. In particolare:

- comunicazione di determinati contratti (contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto);
- comunicazione delle licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate;
- comunicazione di atti in materia edilizia;
- comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;
- comunicazione di utenze (corrente elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento).

Tali comunicazioni devono essere inoltrate telematicamente entro il 30 aprile p.v.

1 Comunicazioni

1.1 Comunicazione dei contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto

Ogni Amministrazione pubblica che nell'anno precedente abbia sottoscritto contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto di importo complessivo non inferiore a € 10.329,14, Iva inclusa¹, conclusi mediante scrittura privata² e non registrati, deve comunicarlo all'Amministrazione finanziaria³.

Quindi non tutti i contratti devono essere segnalati ma soltanto le seguenti tipologie:

- contratti di appalto (A);
- contratti di somministrazione con prestazioni periodiche ricorrenti e regolari (B)⁴;
- contratti di trasporto (C).

A nostro avviso non devono essere pertanto segnalati i contratti di compravendita.

Come scrittura privata⁵ valgono tutti i documenti sottoscritti da almeno una delle parti del rapporto commerciale, quindi ad esempio:

- ordinativi espressi tramite semplice corrispondenza commerciale;

¹ Art. 1, comma 1-bis, Decreto del Ministero delle finanze 06/05/1994 modificato dal Decreto del Ministero delle finanze 18/03/1999

² Art. 2702 ss

³ Art. 20, comma 1, DPR 29/09/1973 n. 605

⁴ Art. 1559 CC

⁵ Art. 2702 CC

- ordinativi espressi tramite documento elettronico con firma digitale.

Non sono invece scritte private i documenti non firmati, come ad esempio:

- fax;
- mails.

I contratti assegnati tramite queste forme non devono quindi essere comunicati.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente⁶ entro il **30 aprile** p.v⁷.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

In aggiunta al codice fiscale o alla partita Iva del partner commerciale, nel caso di persone fisiche deve essere specificato la data e il luogo di nascita, nonché in ogni caso l'indirizzo esatto, il codice postale e il luogo di residenza.

Anche i partner commerciali stranieri devono essere oggetto di comunicazione, poiché non esiste al riguardo alcuna eccezione. Nel software di compilazione è possibile inserire però solo fornitori stranieri che abbiano anche un codice fiscale italiano.

Riguardo al contratto devono essere forniti i seguenti dati:

- anno di stipula⁸ - sda indicare all'inizio della procedura;
- data di inizio nel formato GGMMAAA⁹ - l'anno può essere solo quello di riferimento. Un anno precedente non viene accettato.;
- data di fine nel formato GGMMAAA¹⁰;
- importo totale del contratto¹¹;
- importo pagato nell'anno di stipula¹². I valori monetari devono essere forniti in unità di euro, senza cifre decimali.

I contratti con i clienti non devono essere elencati poiché nessuna entrata deve essere segnalata.

Se nell'anno in esame non sono stati firmati contratti, nessuna segnalazione va effettuata in quanto:

- non vi è alcuna disposizione che richieda una comunicazione negativa;
- il programma di controllo non consente una comunicazione senza contratti.

1.2 Comunicazione delle licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate

Ogni Amministrazione pubblica che nell'anno precedente abbia rilasciato licenze, autorizzazioni e concessioni deve comunicarle all'Amministrazione finanziaria.

Non tutte le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate devono essere comunicate ma solo quelle espressamente previste dalla legge¹³. In sostanza si tratta di tutte quelle concessioni, autorizzazioni e licenze per le quali nella domanda è richiesto *ex lege*¹⁴ il codice fiscale.

Quindi:

- concessioni e autorizzazioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico¹⁵ le quali ri-

6 Art. 1, comma 1.1, lett. b) e Allegato 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005; DM 06/05/1994 e DM 18/03/1999

7 Art. 3, comma 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

8 Vedasi punto 15 delle specifiche tecniche del record

9 Vedasi punto 17 delle specifiche tecniche del record

10 Vedasi punto 18 delle specifiche tecniche del record

11 Vedasi punto 19 delle specifiche tecniche del record

12 Vedasi punto 20 delle specifiche tecniche del record

13 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605

14 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605

15 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605 "domande per concessioni di aree pubbliche", comunicazione codice M1

chiedono il pagamento di un contributo¹⁶, come ad esempio:

- concessioni per lo stallo al mercato settimanale;
- autorizzazione a gestire uno stand/barbecue su suolo pubblico;
- permessi per eventi pubblici con scopo di lucro¹⁷;
- autorizzazioni per eventi pubblici senza scopo di lucro durante i quali avviene la somministrazione di alimenti e bevande¹⁸.

Visto che nei seguenti casi non deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale, ad avviso del nostro Studio non devono essere segnalati:

- autorizzazioni per eventi pubblici senza scopo di lucro durante i quali non avviene la somministrazione di alimenti e bevande¹⁹;
- dichiarazioni di inizio attività da parte delle imprese di vendita al dettaglio;
- conferme di iscrizione nel registro comunale per l'offerta turistica degli agriturismi²⁰.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente²¹ entro il **30 aprile** p.v.²².

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

1.3 Comunicazione di atti in materia di edilizia

Tutte le Amministrazioni pubbliche che nell'anno precedente hanno ricevuto o emesso i seguenti atti devono comunicarli all'Amministrazione finanziaria²³:

- denunce di inizio attività nel settore edile ricevute;
- concessioni edilizie e permessi di costruire rilasciati, con i quali viene autorizzata un'attività edilizia;
- collaudi rilasciati.

I dati indicati nella comunicazione riguardano il committente (che presenta l'atto), la ditta edile e il tecnico.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente²⁴ entro il **30 aprile** p.v.²⁵.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

1.4 Comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti

Tutte le imprese che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti sono tenute a comunicare annualmente in via telematica i dati degli immobili per i quali avviene tale servizio²⁶. Per farlo tali aziende sono obbligate a raccogliere tali dati presso i cittadini coinvolti²⁷.

Tale obbligo riguarda qualsiasi operatore nel campo dello smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla sua natura giuridica, compresi quindi gli enti pubblici.

16 Artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (Tosap)

17 Ex art. 1, comma 2, L.P. 13/05/1992 n. 13, comunicazione codice F1

18 Art. 1, comma 3, L.P. 13/05/1992 n. 13, comunicazione codice F1

19 Art. 1, comma 3, L.P. 13/05/1992 n. 13

20 Art. 8 L.P. 19/09/2008, n. 7

21 Art. 1, comma 1.1, lett. c) e Allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005; DM 17/09/1999

22 Art. 3, comma 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

23 Art. 2 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

24 Art. 3 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

25 Art. 5 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

26 Art. 1, comma 106, Legge 27/12/2006 n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

27 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

Le imprese di smaltimento dei rifiuti sono obbligate²⁸ a comunicare²⁹ in via telematica³⁰ all'Agenzia delle Entrate oltre ai dati del singolo cliente anche quelli catastali dell'immobile.

Devono essere comunicate solo le variazioni intervenute nell'anno³¹.

L'Agenzia delle Entrate **non** fornisce alcun software per la creazione della comunicazione, ma soltanto un software di controllo, con il quale il file da inviare può essere verificato prima della spedizione.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente³² entro il **30 aprile** p.v.³³.

1.5 Comunicazione di utenze (corrente elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento)

Coloro che forniscono alle utenze energia elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento³⁴ sono obbligati a comunicare³⁵ telematicamente all'Agenzia delle Entrate oltre alle informazioni sui singoli clienti anche i corrispondenti dati catastali³⁶ degli immobili. Questo obbligo riguarda qualsiasi fornitore che ha un rapporto diretto con l'utente finale³⁷, indipendentemente dalla forma giuridica, compresi quindi gli enti pubblici.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente³⁸ entro il **30 aprile** p.v.³⁹.

L'Agenzia delle Entrate fornisce a questo scopo **solo** un software di controllo, con il quale il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione. I valori monetari devono essere forniti in unità di euro, senza cifre decimali.

Non devono essere comunicati i dati dei clienti enti pubblici che usano la fornitura (di gas, acqua o corrente elettrica) esclusivamente per fini istituzionali⁴⁰.

Le cosiddette aziende "multiutilities" devono comunicare i dati separatamente per ogni tipo di fornitura⁴¹.

Non devono essere comunicati i dati catastali per le seguenti forniture⁴²:

- forniture limitate nel tempo (ad es. di elettricità per un cantiere o per una mostra);
- contratti per il "failover", coi quali si fornisce energia solo in caso di interruzione della fornitura ordinaria;
- illuminazione pubblica;
- contratti che sono esclusivamente accessori ad un immobile (ad es. fornitura di corrente per il riscaldamento di un condominio)⁴³.

2 Trasmissione telematica

Queste comunicazioni devono essere effettuate soltanto telematicamente⁴⁴.

28 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007 così come modificato dal Provvedimento n. 2008/24511 del 14/02/2008 e n. 2008/158180 del 24/10/2008

29 Art. 7, comma 12, DPR 29/09/1973 n. 605

30 Art. 3.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

31 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E e art. 5.3 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

32 Punto 3.1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

33 Art. 5 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

34 Punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

35 Art. 7, comma 5, DPR 29/09/1973 n. 605

36 Art. 1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16/03/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005

37 Punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

38 Punto 2.1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19/06/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2002

39 Punto 2.5 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19/06/2002

40 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2007 n. 214/E

41 Punto 1.4 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

42 Punto 1.6 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

43 Punto 1.8 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

44 Art. 2, comma 2.1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

La trasmissione deve essere effettuata in una delle seguenti forme:

- da sé attraverso Entratel, se l'Ente deve presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e ha chiesto la necessaria autorizzazione;
- da sé via Internet, se l'Ente deve presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) fino a 20 soggetti e ha chiesto la necessaria autorizzazione;
- attraverso un soggetto autorizzato alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Autorizzati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali sono⁴⁵:
 - commercialisti e consulenti tributari;
 - consulenti del lavoro;
 - associazioni di categoria;
 - centri di assistenza fiscale (CAF).

3 Aiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito web, una serie di aiuti per effettuare tali comunicazioni.

Possono essere trovati alla seguente pagina:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

cliccando su:

Cosa devi fare

Comunicare Dati

Amministrazioni, enti pubblici e società concessionarie

4 Documentazione per la comunicazione effettuata

La competente Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate⁴⁶ conduce dal 2012 crescenti controlli circa il fatto che tali comunicazioni vengano o meno effettuate.

Visti tali controlli e richieste da parte delle Autorità fiscali, Vi si consiglia di adottare le seguenti misure organizzative:

- stampa cartacea della comunicazione inviata oppure stampa in file in formato PDF;
- archiviazione del file inviato;
- archiviazione della documentazione sulla base della quale è stata redatta la comunicazione.

Sia i documenti che i file devono essere conservati in modo tale da poter controllare o soddisfare ogni successiva contestazione o richiesta da parte delle Autorità fiscali. Le indagini e le ispezioni potrebbero venire effettuate anche dopo alcuni anni, perciò è necessaria una adeguata archiviazione.

5 Sanzioni

Per le comunicazioni omesse è prevista la sanzioni da € 206,58 a € 5.164,57⁴⁷.

Per l'invio di comunicazioni con informazioni errate o incomplete è prevista la sanzione da € 103,29 a € 2.582,28⁴⁸.

Tali sanzioni sono previste anche per l'omissione o gli errori compiuti nelle comunicazioni so-

⁴⁵ Art. 3, comma 3, DPR 22/07/1998 n. 322

⁴⁶ Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e strategie – Ufficio basi dati e strumenti di analisi – Ufficio de L'Aquila

⁴⁷ Art. 13, comma 2, DPR 29/09/1973 n. 605

⁴⁸ Art. 13, comma 2, DPR 29/09/1973 n. 605

praelencate⁴⁹.

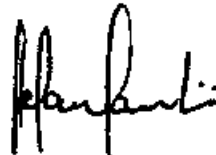
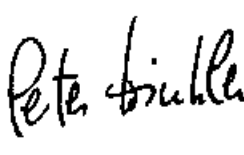
Per l'omissione, l'invio incompleto o con informazioni errate della comunicazione concernente gli immobili presso cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti sono previste sanzioni da € 258,00 a € 2.064,00⁵⁰. Le sanzioni non si applicano se il cliente, nonostante le richieste, non abbia fornito i dati degli immobili⁵¹.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



49 Punto 1.9 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

50 Art. 11 D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

51 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E